



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI AVVIO AL RECUPERO COMPRENSIVO DI
TRASPORTO PRESSO IMPIANTI DEBITAMENTE
AUTORIZZATI DELLA FRAZIONE ORGANICA
PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ESEGUITA DALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AMIU.
NUMERO C.I.G. 7356990C32**

Presidente
Dott. Ivano STROZZI

Wauton

INDICE

<u>ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE</u>	3
<u>ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO</u>	3
<u>ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE</u>	3
<u>3.1</u> <i>Modalità di esecuzione del servizio</i> 3	
<u>3.2</u> <i>Contabilizzazione dell'appalto</i> 6	
<u>3.3</u> <i>Autorizzazioni necessarie</i> 6	
<u>3.4</u> <i>Natura del servizio ed esecuzione d'ufficio</i> 6	
<u>3.5</u> <i>Modalità di quantificazione del servizio effettuato</i> 6	
<u>ART. 4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</u>	7
<u>ART. 5 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u>	8
<u>ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE</u>	9
<u>ART. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE</u>	10
<u>ART. 8 – SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	10
<u>ART. 9 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA</u>	11
<u>ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI</u>	12
<u>ART. 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI</u>	12
<u>ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</u>	13
<u>ART. 13 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012</u>	13
<u>ART. 14 – PRIVACY</u>	13
<u>ART. 15 – FORO COMPETENTE</u>	14

Walter

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di avvio al recupero comprensivo di trasporto presso impianti debitamente autorizzati della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata eseguita dalle società del gruppo AMIU.

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del servizio, redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed avrà una durata di un anno con facoltà di prosecuzione per A.M.I.U. Genova S.p.A. per un ulteriore anno a tutte le condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della gara d'appalto. A tal fine si precisa che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo complessivo di cui al successivo art. 2 tiene conto della suddetta facoltà di proroga.

Resta inteso che qualora A.M.I.U. Genova S.p.A non esercitasse tale facoltà, l'appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa.

I quantitativi annui di frazione organica oggetto del servizio sono stimati in 18.000 ton/anno \pm 20%

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a tonnellata posto a base di gara è fissato in € 105,00.= (centocinque/00) e pertanto l'importo del servizio posto a base di gara per la durata di un anno è stabilito in €/anno 1.890.000,00.

Gli oneri di sicurezza per la gestione delle interferenze sono trascurabili e posti pari a zero.

L'importo complessivo del servizio, considerata l'opzione, è conseguentemente pari a € 3.780.000,00= (tremilionisettescentottantamila/00).

Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivi di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

3.1 Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio richiesto prevede il recupero, comprensivo della fase di trasporto di 18.000 ton/anno \pm 20% di frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani (CER 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense, CER 200201 - rifiuti biodegradabili e CER 200302 – rifiuti dei Mercati) provenienti dalla Città Metropolitana di Genova.

La fase di trasporto prevede il prelievo di cassoni dalle aree di trasbordo di A.M.I.U. Genova S.p.A site in:

- Genova - Corso Perrone 124 per un totale massimo di 8 viaggi settimana pari a circa 200 ton/settimana (dal lunedì al sabato).
- Genova - Lungobisagno Istria 35 per un totale massimo di 6 viaggi a settimana pari a circa 150 ton/settimana (dal lunedì al sabato).

Il prelievo dei cassoni presso le aree di trasbordo dovrà essere eseguito a partire dalle ore 06,00 e non oltre le ore 16,00 (nel caso di un secondo viaggio giornaliero).

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Walter

I dati su indicati relativi ai viaggi e ai pesi sono da considerarsi puramente indicativi e riportati solo al fine di dare all'offerente informazioni sulle modalità di esecuzione del servizio, potendo variare in funzione di situazioni logistiche puntuali, senza che l'aggiudicatario possa vantare pretesa alcuna.

Il servizio prevede anche la messa a disposizione di n. 12 (dodici) cassoni a tenuta stagna (6 presso l'area di Corso Perrone e 6 presso l'area di Lungo Bisagno Istria) con le seguenti caratteristiche:

- capacità di circa 25 m³;
- coperchio ad apertura idraulica, a sinistra (cerniere a destra) rispetto al senso di marcia dell'autocarro ed angolo di apertura di almeno 120 gradi;
- portellone posteriore basculante a tenuta stagna;
- chiusura ed apertura, di sicurezza tramite leva laterale e tiranti.

Le caratteristiche sopra indicate sono tassative. Per maggior chiarezza, si riporta un figurino dei cassoni di proprietà AMIU Genova S.p.A., attualmente utilizzati. Nel figurino sono riportate altre caratteristiche che non sono obbligatorie.




Nel periodo di vigenza del contratto AMIU Genova S.p.A. potrebbe attivare un ulteriore area di trasbordo situata nel Comune di Genova. In tal caso l'aggiudicatario dovrà attivare il servizio anche da questa ulteriore area alle stesse identiche condizioni operative e contrattuali.

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Walter

PORTellone POSTERIORE
DOPPIA APERTURA



2500 ESTERNO

LUNGHEZZA 6000 ESTERNO



CONTAINER SCARRABILE CHIUSO DA 25 mc

- Portellone posteriore basculante e bandiera a tenuta stagna
- Chiusura ed apertura di sicurezza tramite leva laterale.
- Travi INP 200 in S 275JR.
- Struttura in tubolare 140-80-4 in S 275 JR.
- Lamiera del fondo sp=3mm ln e pareti sp=3 mm in S 275 JR.
- Lamiera di raccordo tra pareti e fondo A 45°.
- Profilo inferiore della fiancata con inclinazione a 45°.
- Scaletta d'ispezione esterna;
- Copercchio sd apertura idraulica apertura circa 120°
- Gancio anteriore di incarramento. In fondo diametro 55 mm S 355 JR
- Lavaggio, decapaggio e verniciatura nella tinta unica



Presidente
Dott. Ivan STROZZI

Wankton

3.2 Contabilizzazione dell'appalto

L'appalto sarà contabilizzato a misura sulla base delle tonnellate di materiale effettivamente conferite all'impianto di recupero così come risultanti dai formulari. Ai fini della fatturazione farà fede il peso verificato a destino.

L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento del servizio effettivamente e regolarmente svolto e come sopra contabilizzato.

3.3 Autorizzazioni necessarie

L'esecutore del servizio dovrà avere la titolarità e/o la piena disponibilità di un impianto autorizzato in forma ordinaria di recupero dei rifiuti oggetto del presente capitolato ai sensi degli artt. 27 bis, 29 sexies o 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per le operazioni di recupero previste dall'all. C da R1 a R12.

L'Appaltatore dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti in proprio o mediante imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per le attività di trasporto rifiuti di cui ai codici CER 200108, CER 200302 e CER 200201 per la Categoria 1 classe B.

E' consentita l'intermediazione da parte di soggetti autorizzati in Categoria 8 classe C dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

3.4 Natura del servizio ed esecuzione d'ufficio

Il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 177 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato.

L'appaltatore è obbligato a garantire l'esecuzione del servizio a sua cura e spese senza alcun aggravio per A.M.I.U. Genova S.p.A. anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale di conferimento dei rifiuti a qualsiasi causa dovuta.

In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'appaltatore, restando fermo comunque il risarcimento da parte dello stesso del maggior danno nonché di tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio.

A.M.I.U. Genova S.p.A., nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti.

- **Modalità di quantificazione del servizio effettuato**

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di quantificare il peso dei rifiuti a destino per ogni viaggio effettuato; tale quantificazione dovrà essere effettuata con il sistema della "doppia pesata", cercando di mantenere, per quanto possibile, invariato l'assetto del mezzo in entrata e in uscita dall'impianto di destinazione finale (stesso mezzo e stessi cassoni di contenimento in entrata ed in uscita);

A.M.I.U. Genova S.p.A potrà richiedere all'aggiudicatario copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, degli impianti di pesatura utilizzati dai destinatari finali dei rifiuti per la quantificazione degli stessi a destino;

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Walter

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà, per ogni viaggio effettuato dall'aggiudicatario, a confrontare i pesi in partenza con i pesi a destinazione, che faranno fede per la fatturazione e i pagamenti, salvo il caso in cui la differenza fra i pesi in partenza e i pesi a destinazione sia significativa. In tale ipotesi l'appaltatore, dietro formale richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A., dovrà fornire le necessarie indicazioni documentali a giustificazione dello scostamento rilevato; in assenza di giustificazioni, la fatturazione dovrà avere luogo sulla base del peso più favorevole ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a conferire materiale avente una percentuale di impurità non superiore al 10% (dieci per cento).

Si potrà procedere con cadenza semestrale alla verifica della qualità del materiale raccolto attraverso analisi merceologiche svolte presso l'impianto di destinazione alla presenza di personale di A.M.I.U. Genova S.p.A.

In caso di conferimento di materiale avente percentuale di impurità superiore all'10%, che dovrà essere accertato sempre in contraddittorio tra le Parti, l'aggiudicatario alternativamente potrà:

- accettare comunque il carico che gli sarà pagato al prezzo offerto in gara;
- rifiutare il carico e quindi trasportare a sua cura e spese lo stesso presso l'impianto di partenza del materiale sito in Genova.

ART. 4 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria ed eventuali provvedimenti conseguenti, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della prestazione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, pertanto all'atto della stipula stessa la ditta aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale ad esso allegato oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla gara e alla stipula contrattuale.

ART. 5 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 3.1, 3.2 e 3.4 del presente Capitolato Speciale sarà applicata una penale di € 500,00.= (€ cinquecento/00) per ogni mancanza formalmente contestata.

Presidente
Dot. Ivan STROZZI
Walter

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese maturate per lo svolgimento del servizio eseguito in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- in caso di cancellazione dalla White List;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Walter

nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate ad A.M.I.U. Genova S.p.A. in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad A.M.I.U. Genova S.p.A. ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 7 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà scrupolosamente osservare le disposizioni in materia di sicurezza contenute nel Capitolato Aziendale per la realizzazione in sicurezza di appalti di servizi e di forniture che sarà consegnato alla ditta aggiudicataria.

L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad A.M.I.U. Genova S.p.A., per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

Presidente
Dott. Ivan STROZZI
Warko

Al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per i settori e per le zone nelle quali saranno eseguite le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 8 – SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A., è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare ed indicare la terna dei subappaltatori. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.

Ai fini del subappalto si precisa che:

- a) è considerato prevalente l'avvio al recupero del materiale.
- b) è considerato scorporabile e quindi subappaltabile in toto il trasporto all'impianto di recupero del materiale. Resta inteso che il subappalto di tale parte del servizio dovrà avvenire in favore di impresa in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni.

È fatto divieto alla aggiudicatario di subappaltare o affidare in cottimo una quota superiore al 30% dell'importo contrattuale dell'appalto.

Resta inteso che in caso di subappalto della parte scorporabile questo dovrà avvenire in favore di impresa in possesso di tutte le autorizzazioni indicate nel presente Capitolato Speciale in capo al trasportatore.

La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.

È vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno dell'aggiudicatario.

ART. 9 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, la ditta aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art.103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, viene svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il committente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

Presidente
Dott. Ivan STROZZI

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

In riferimento alla cauzione definitiva si precisa che qualora i concorrenti optassero per la polizza fidejussoria, la stessa dovrà essere stipulata con altra Compagnia di Assicurazione.

ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi (D. Lgs. 50/2016)

ART. 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'esecutore del servizio dovrà far pervenire regolare fattura emessa mensilmente accompagnata da riepilogativo dei distinti conferimenti riportante le seguenti indicazioni:

- n. formulario
- data conferimento
- peso a destino

Su richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A., l'Appaltatore dovrà fornire dichiarazione dei quantitativi recuperati rispetto a quelli conferiti.

Dette fatture saranno pagate di norma a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

I corrispettivi saranno comunque pagati sulla base delle tonnellate effettivamente raccolte e trasportate a recupero moltiplicato per il prezzo €/ton derivante dal ribasso offerto in gara.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Preliminare a qualunque autorizzazione di pagamento sarà la verifica di avvenuta riconsegna della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto entro i termini di cui all'art. 188 del D. Lgs. 152/06, con anticipazione, via fax o e-mail (segrseop@amiu.genova.it) alla sede operativa di A.M.I.U. Genova S.p.A. (SERG), della stessa quarta copia, entro 10 giorni dall'effettuazione di ciascun singolo viaggio; si applicano, a tale fattispecie, le previsioni legate al passaggio in operatività del sistema SISTRI

Ai sensi dell'art. 30 COMMA 5bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48 bis, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10.000 mila euro (€ 5.000 dal 1° marzo) è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe

Presidente
Dott. Ivan STROZZI

determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni.

ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

ART. 13 – ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.


ART. 14 – PRIVACY

L'esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003. A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Presidente
Dott. Ivan STROZZI



Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione dell'A.M.I.U. Genova S.p.A.

Presidente
Dott. Ivan STROZZI

